

taglia, ricorre per un sussidio. La ricorrente è vedova, in povero stato, ha tre piccoli figli, ed è nel caso previsto dalla legge che adottò le famiglie di coloro che morirono per la patria.

La Commissione vi propone l'invio della petizione al signor ministro di guerra e marina.

**BAVA, ministro della guerra.** Ha già ricorso al Ministero?  
**DEPRETIS, relatore.** Non ha ricorso.

**MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica.** Doveva ricorrere prima al Ministero; se presso questo non si faceva luogo, allora poteva rivolgersi alla Camera. . .

**DEPRETIS, relatore.** Parve troppo duro il respingere una petizione di persona, la quale ha tanti titoli e tanto bisogno.

**PRESIDENTE.** La Commissione persiste nelle sue conclusioni?

*Voci.* Sì!

**PRESIDENTE.** Allora le metto ai voti.

(Le conclusioni sono adottate.)

**DEPRETIS, relatore.** Petizione 1273 di Lucia Merra, la quale narra che, non avendo potuto finora ottenere la pensione che per legge le spetta, ma solo qualche tenue gratificazione, ricorre ora alla Camera per ottenere giustizia.

La Commissione, sulla considerazione che il Ministero sta per presentare al Parlamento un progetto di legge sulle pensioni militari e che dalle informazioni assunte è risultato che pel passato si provvedeva secondo i casi e piuttosto a norma delle consuetudini, che secondo le precise disposizioni della legge, le quali sarebbero insufficienti, propone l'invio della petizione al Ministero della guerra.

(La Camera approva.)

(*Bertini vedova d'un militare compromesso nel 1821.*)

**DEPRETIS, relatore.** Petizione 1326. Anna, vedova Bertini, settuagenaria, chiede un aumento alla sua pensione; essa ha perduto un'unica figlia che le era di sostegno, cosicchè si trova nel maggiore bisogno.

Quantunque non risulti che la ricorrente si sia rivolta innanzi tutto al Ministero, la Commissione, avuto riguardo alle speciali circostanze della petente, e soprattutto alla condizione del marito, ultimamente defunto, e il quale fu compromesso per delitti politici nel 1821, circostanza alla quale la Camera ha sempre avuto speciale riguardo, la Commissione ha creduto d'invviare la petizione al ministro della guerra per gli opportuni provvedimenti.

**BAVA, ministro della guerra.** Lorsque un homme meurt au service dans un fait de guerre la veuve n'a droit qu'à une partie de la pension. Un homme qui se retire après trente ans de service ne jouit, s'il est simple soldat, que d'une retraite de 144 francs. La femme de celui dont il est question a reçu 100 francs. Elle a déjà reçu plus que la loi n'accorde, si son mari n'était que simple soldat.

**DEPRETIS, relatore.** Il motivo pel quale la Commissione conchiuse che questa petizione fosse inviata al ministro di guerra per gli opportuni provvedimenti si è, ripeto, la qualità speciale della ricorrente, che è vedova settuagenaria e povera di un militare compromesso nel 1821. Sappiamo che per le vedove degl'impiegati di quell'epoca si è nominata una Commissione apposita; non so se questa Commissione debba occuparsi anche delle pensioni dovute alle vedove dei militari; alla Commissione parve che queste meritassero un eguale trattamento, vigendo le stesse ragioni di equità e di umanità; epperò, quantunque, dico, non risultasse che la petente avesse prima ricorso al Ministero, credette tuttavia

che essa meritasse uno speciale riguardo e dovesse la petizione mandarsi al ministro di guerra.

**BAVA, ministro della guerra.** Si son mari était mort au champ de bataille, elle n'aurait pas droit à une somme plus considérable que celle de 100 francs. Ainsi il ne faut pas être surpris si le Ministère ne lui a pas accordé davantage.

**MICHELINI G. B.** Mi pare che sarebbe mestieri che la Camera adottasse una regola in ordine alla trasmissione delle diverse petizioni ai Ministeri, vale a dire, si avesse cura di non trasmettere se non raramente quelle petizioni dalle quali non apparisse che i petizionari abbiano prima ricorso al Ministero. Se la Camera prendesse un'altra norma, noi saremmo sopraaccarichi di petizioni, la qual cosa già ora si verifica in gran parte, poichè ad ogni tratto pervengono alla Camera petizioni, le quali non hanno per iscopo il ben pubblico, ma mirano soltanto ad un fine individuale, cioè ad ottenere pensioni, sussidi ed impieghi.

Un'altra considerazione che deve indurre la Camera a non accettare coteste petizioni, cioè a passare all'ordine del giorno sulle medesime, quando i petenti non hanno prima avuto ricorso ai dicasteri, ai quali avrebbero dovuto rivolgersi, si è che i ministri, venendo alla Camera, saprebbero dirci se siano veri e fondati i fatti dai petenti esposti. Laddove, se la Camera si occupa di siffatte petizioni prima che i petenti abbiano percorsa quella via alla quale dianzi accennava, i ministri ignorano se i petenti siano o no da ragione assistiti nelle loro domande, e conseguentemente non possono confutar le erronee allegazioni che per avventura nelle petizioni si contengono.

Per tali motivi, quand'anche siano vero le ragioni esposte nella petizione di cui si tratta, tuttochè cosiffatta petizione si meriti un particolare riguardo, nulladimeno, per la ragione che il petente non ha ricorso al Ministero di guerra, io propongo l'ordine del giorno.

**COLLA.** Io sorgo per combattere l'ordine del giorno, non tanto per ispeciali considerazioni della petizione, ma perchè non si stabilisca un precedente che venga a ledere il diritto di petizione proclamato dallo Statuto.

Io non vedo assolutamente perchè si debba assoggettare un individuo ad aver ricorso al Ministero prima che il medesimo possa esercitare il diritto che gli compete di ricorrere alla Camera.

La Commissione delle petizioni è stabilita espressamente per occuparsi dei fatti che dai ricorrenti vengono esposti, onde proporre i modi di provvedere nell'interesse dei medesimi in caso di denegata giustizia.

Di più, occorrendo spesse fiate di discutere sulle petizioni che vengono riferite, dalla discussione potrebbe derivare una norma ed un complemento di prova.

Mi oppongo pertanto a che si restringa menomamente o si leda in alcuna guisa il diritto di petizione, e conseguentemente voto per le conclusioni del signor relatore.

**MICHELINI G. B.** Noi non abbiamo una legge sulle petizioni, è un desiderio che bisognerà soddisfare al più presto; la moltitudine stessa delle petizioni che vengono continuamente alla Camera dimostra quanto sia necessaria una legge a tal riguardo. Ma frattanto, non avendo ancora questa legge, abbiamo tuttavia alcune norme, secondo le quali possiamo regolarci.

Ecco, secondo, me, una delle norme. Qual è il fine del diritto di petizione? Si è primieramente che tutti possano suggerire ai rappresentanti della nazione quei miglioramenti che credono opportuni. In secondo luogo il diritto di petizione è una guarentigia contro le prepotenze delle autorità costituite.